

Parco del Monte Barro

Ente di diritto pubblico

Regolamento della fruizione

adottato con deliberazione della Comunità del Parco n. 5 del 6 aprile 2016
approvato con deliberazione della Comunità del Parco n. 5 del 6 marzo 2017

Avvenuta pubblicazione avviso Regolamento della Fruizione del Parco Monte Barro sul bollettino
[Serie Avvisi e Concorsi-19-2017-05-10](#)

1. Ambito di applicazione

1. Questo regolamento disciplina la fruizione del Parco del Monte Barro ove non diversamente regolata.
2. Il regolamento è adottato ai sensi dell'articolo 20 della L.R. 86/83 e s.m.i. e nel rispetto delle previsioni contenute nell'art.3 "Strumenti, provvedimenti e procedure di attuazione del piano" del Piano territoriale di coordinamento del Parco naturale del Monte Barro approvato con DCR 6 aprile 2004 n.VII/992 e nell'art. 3 "Strumenti, provvedimenti e procedure di attuazione del Piano territoriale di coordinamento del Parco del Monte Barro approvato con L.R. 16 marzo 1991, n.7.
3. Questo regolamento prevale, in quanto *lex specialis*, su eventuali contrastanti norme dei regolamenti comunali.
4. Resta salva in ogni caso l'applicazione delle previsioni della L. 394/91, in quanto applicabili, e delle NTA del Piano di gestione del SIC e della ZPS vigenti.

2. Transito di veicoli a motore

1. In tutto il territorio del Parco non è consentito il transito di veicoli a motore sulla viabilità agro-silvo-pastorale, sui sentieri e fuori strada a scopo diportistico.
2. Il transito di veicoli a motore sulla strada Galbiate-Eremo, nel tratto Località Fornace – Eremo, durante le festività estive e nei giorni in cui sono previste manifestazioni è soggetto a regolamentazione, in accordo con il Comune di Galbiate, in considerazione delle necessità di tutela ambientale dagli effetti del traffico oltre che per ragioni viabilistiche legate alla limitata disponibilità di parcheggi disponibili. Lo stesso dicasi in occasione di manifestazioni che si svolgono a S. Michele per quanto riguarda la strada che da Galbiate porta a detta località. Sono possibili regolamentazioni generali con applicazione ricorrente nei casi di eventi di cui sopra.
3. E' facoltà del Consiglio di Gestione del Parco avviare unitamente o in collaborazione con il Comune, a seconda dei casi, una sperimentazione finalizzata, per le esigenze predette, alla definizione più precisa delle modalità di utilizzo della strada Galbiate-Eremo e delle altre strade comunali di penetrazione nel Parco, nel rispetto del presente regolamento, anche la predisposizione di bus navetta, l'individuazione di nuovi parcheggi, l'organizzazione dei parcheggi, e l'applicazione di relative tariffe, nel rispetto delle norme vigenti.

3. Transito di biciclette e di cavalli

1. Il transito di biciclette e cavalli all'interno del Parco è consentito solo secondo la seguente regolamentazione.
2. Il transito di biciclette e cavalli è consentito sulle strade asfaltate e sui seguenti percorsi, con esclusione di ogni attività fuori strada e secondo i tracciati di cui all'allegato cartografico 1 (in cui per facilità di lettura sono indicate anche le strade asfaltate a completamento dei percorsi):
 - Galbiate-Migliorate-Camporeso;
 - Pescate-Galbiate lungo Via S. Alessandro;
 - Malgrate-Pian Sciresa-San Michele;
 - San Michele-Prato Bellavista-Baita Pescate-San Michele;
 - Prato Bellavista-Cà del Pep-Pescalina;
 - Pista ciclopedonale in loc.Lorenzina, Malgrate.
3. In ogni caso il transito di biciclette e di cavalli non deve essere di pregiudizio alla incolumità dei pedoni ai quali deve sempre essere riconosciuta la precedenza, ed è operato nell'esclusiva responsabilità di chi lo pratica.

4. Regole generali per il transito e l'accesso al Parco

1. La velocità massima consentita per tutti i mezzi circolanti nell'area regionale del Parco è di 30 Km. orari, fatta eccezione per i mezzi di soccorso, di vigilanza e antincendio in servizio. In ogni caso la velocità deve essere adeguatamente limitata, fino anche ad arrestare il mezzo, in relazione alla presenza sul percorso di pubblico, fauna, equini anche al traino di mezzi, o comunque alla situazione dei luoghi quale la polverosità, visibilità, le asperità del fondo stradale, al fine di non arrecare pericolo o disturbo ai valori del luogo. Per le stesse ragioni non è consentita la circolazione di biciclette e cavalli da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere.
2. In ogni caso la condizione di area naturale protetta e sito di importanza comunitaria implica che per motivazioni di conservazione della natura e della biodiversità non sia sempre possibile garantire una fruizione in sicurezza del territorio; proprietà privata dei fondi, condizioni meteorologiche avverse, cadute di alberi e loro parti, animali vaganti nonché l'assenza di illuminazione artificiale costituiscono fattori di rischio naturale, pertanto tutti i percorsi, carrabili o meno, interni all'area del Parco possono non essere, per determinate circostanze, soggetti agli standard di sicurezza, segnaletica e manutenzione delle strade previsti dalla vigente normativa in materia di viabilità.
3. E' vietato il lavaggio di stoviglie, di automezzi e di indumenti nelle acque di fontane, sorgenti, corsi d'acqua e specchi d'acqua, nonché lo scarico delle acque di lavaggio, ivi comprese quelle a bordo degli automezzi.

5. Campeggio

1. Nel Parco il campeggio è consentito unicamente nell'area posta nelle immediate vicinanze dell'Eremo individuata nell'allegato cartografico 3, non raggiungibile con mezzi motorizzati. In detta area il campeggio viene consentito secondo le seguenti modalità:
 - a) il campeggio è riservato ad associazioni che abbiano prenotato tale attività presso il Soggetto Gestore del Centro Turistico Culturale dell'Eremo nei limiti dei posti disponibili;
 - b) ai fini del presente regolamento non è considerato "campeggio" il semplice ed occasionale pernottamento all'aperto fino ad un massimo di n.2 notti consecutive, purché ciò avvenga senza impianto di tende ma al più con l'eventuale uso di ricoveri temporanei immediatamente amovibili costituiti da teli

semplici e senza la realizzazione di canalette, tagli della vegetazione o altro intervento di alterazione dello stato di fatto.

2. In ogni caso vigono i seguenti limiti e divieti, dei quali deve prendere atto il Soggetto Gestore del Centro Turistico Culturale dell'Eremo cui è demandata l'organizzazione delle attività:
 - è vietato realizzare canalette di scolo delle acque ed alterare in qualsiasi modo il terreno e la morfologia esistente;
 - è vietato accendere fuochi e cucinare, con la sola eccezione di un solo eventuale fuoco di bivacco da realizzare nell'area precisamente individuata dal Parco e al di fuori del periodo di massima pericolosità per gli incendi;
 - per il fuoco di cui al precedente punto si dovrà utilizzare esclusivamente la legna messa a disposizione dal Soggetto Gestore del Centro Turistico Culturale dell'Eremo e prima dello sgombero del campeggio l'area dovrà essere perfettamente ripulita da ogni resto seguendo le indicazioni del Soggetto Gestore stesso;
 - è vietato tagliare rami o comunque danneggiare in qualsiasi modo gli alberi esistenti;
 - è vietato lasciare in situ le tende per un periodo superiore a giorni 15;
 - tra un utilizzo ed il successivo deve trascorrere un periodo di tempo tale da prevenire danni stabili all'ambiente; in particolare si dovrà osservare un periodo di riposo di almeno 14 giorni tra un utilizzo ed il successivo;
 - in caso di utilizzo limitato ad una sola notte l'utilizzo successivo potrà avvenire dopo 7 giorni;
 - per la predisposizione dei pasti dovranno essere utilizzati i locali dell'Ostello del Parco Monte Barro ed altrettanto dicasi per i servizi igienici;
 - è vietato realizzare servizi igienici da campo ovvero posizionare bagni chimici o analoghi; è tuttavia facoltà del Soggetto Gestore del Centro Turistico Culturale dell'Eremo organizzare il posizionamento temporaneo di bagni chimici i quali non potranno permanere in situ oltre il periodo di permanenza delle tende;
 - è facoltà del Soggetto Gestore del Centro Turistico Culturale dell'Eremo richiedere un corrispettivo per l'utilizzo del campeggio;
 - per quanto concerne la prevenzione dell'inquinamento acustico e luminoso vale quanto prescritto nel Piano di Gestione del SIC e della ZPS "Monte Barro".
3. In ogni caso le attività di cui al presente articolo si svolgono sotto la responsabilità del Soggetto Gestore del Centro Turistico Culturale dell'Eremo anche in riferimento all'eventuale verificarsi di incidenti.

6. Manifestazioni sportive/escursionistiche

L'utilizzo di percorsi interni al Parco per manifestazioni sportive/escursionistiche da parte di gruppi organizzati è consentito solamente nei percorsi individuati nell'allegato cartografico 2; tale utilizzo è soggetto alle seguenti regole:

1. prima dell'organizzazione delle manifestazioni deve essere ottenuto nulla osta dal Parco, il quale ne potrà vietare lo svolgimento in considerazione di necessità di tutela dell'ambiente ovvero per la concomitanza con altri eventi già programmati;
2. le manifestazioni con più di mille persone partecipanti sono soggette a Valutazione d'Incidenza;
3. nell'organizzazione e nello svolgimento delle manifestazioni di cui trattasi non è comunque consentito:
 - manomettere la vegetazione esistente salvo quanto espressamente autorizzato dal Parco;

- utilizzare sorgenti luminose inquinanti; è consentito unicamente l'utilizzo di lampade frontali a batteria da parte dei singoli partecipanti alla manifestazione;
 - utilizzare sorgenti sonore inquinanti quali altoparlanti ed amplificatori al di fuori delle aree urbanizzate; all'esterno di tali aree le immissioni sonore (Leq) non possono superare i 50 dB(A) a 100m di distanza dai tracciati utilizzati;
 - tagliare i tornanti di strade e sentieri: a titolo di prevenzione, nei punti in cui sussista la possibilità di uscire dai tracciati, gli organizzatori della manifestazione devono obbligatoriamente contrassegnare con nastri colorati l'esatto percorso da rispettare;
 - oltre a quanto di cui al punto precedente, è facoltà degli organizzatori delle manifestazioni disporre idonea segnaletica, comunque con divieto di far ricorso a strisce di carta o materiali distribuiti sul terreno, come pure ogni tipo di vernice: le segnalazioni devono essere sempre amovibili, dotate di supporto proprio e disposte con divieto di coinvolgere la vegetazione arborea ed arbustiva;
4. entro giorni 8 dal termine delle manifestazioni ogni relativa segnaletica deve essere completamente rimossa dagli organizzatori, ed entro 1 giorno deve esserne completata la pulizia
 5. è facoltà del Parco richiedere, preliminarmente all'autorizzazione delle manifestazioni di cui trattasi, il deposito di cauzione o fidejussione a garanzia del rispetto delle norme di cui al presente regolamento, compresa la rimozione di segnaletica e dei rifiuti o materiali rinvenuti nonostante i divieti
 6. L'uso di apparecchi radio, televisivi, di lettori e riproduttori audio e video e di altre fonti di rumore o sonore, anche se ubicati presso le strutture private o gli esercizi pubblici, deve avvenire in modo da non arrecare disturbo alla quiete dell'ambiente naturale, alle persone ed alla vita degli animali. E' sempre consentito l'uso degli apparecchi impiegati in servizi di vigilanza e soccorso, nonché quelli consentiti nel corso di manifestazioni autorizzate.

7. Utilizzo delle strutture del Parco

1. L'utilizzo di baite, edifici, terreni e strutture di proprietà del Parco da parte di gruppi/associazioni è regolamentato da relativa concessione d'uso, da approvarsi da parte del Consiglio di Gestione nel rispetto del presente regolamento.
2. L'utilizzo da parte di soggetti terzi delle strutture di Villa Bertarelli, del Centro Turistico Culturale dell'Eremo e della Chiesa di S. Michele per convegni, mostre e spettacoli è subordinato all'approvazione di idonea regolamentazione da parte del Consiglio di Gestione del Parco nel rispetto del presente regolamento.
3. Nell'ambito della regolamentazione di cui al comma precedente è facoltà del Parco stabilire modalità di rimborso delle spese di gestione e manutenzione e fidejussioni o cauzioni a garanzia del corretto uso e restituzione dei beni.

8. Norma transitoria

1. Nelle more della approvazione delle regolamentazioni di cui agli articoli 2 e 7 i singoli utilizzi avvengono secondo quanto disposto dal Consiglio di Gestione nel rispetto del presente regolamento. In ogni caso deve trattarsi di richieste per uso saltuario; ogni richiesta verrà vagliata dal Consiglio di gestione e il provvedimento autorizzativo potrà essere subordinato al rilascio di cauzione.

9. Divieti temporanei di fruizione e accesso

1. Possono essere disposti divieti temporanei di fruizione od accesso che sospenderanno ogni facoltà di libera circolazione a qualunque titolo concessa, salve eventuali eccezioni, per fini selvicolturali, agricoli e/o faunistici, nonché

ambientali e naturalistici, comprese le necessità per il raggiungimento degli obiettivi di conservazione del sito, deliberati dal competente organo dell'Ente. Sono esclusi da tali divieti, di regola, i proprietari e concessionari di strutture e terreni e coloro che sono autorizzati espressamente dall'Ente parco.

2. Il Direttore o il responsabile del servizio di vigilanza o delegato provvede alla tempestiva chiusura totale o parziale dell'area regionale affidata all'Ente del Parco ove si verificano circostanze imprevedibili, rischiose per la pubblica incolumità, quali il rischio di caduta massi o alberi in caso di particolari condizioni meteorologiche caratterizzate da forti precipitazioni e/o vento. Di tali circostanze e della chiusura del Parco è data comunicazione (tramite avviso sul sito internet del Parco) all'esterno e al pubblico, ai dipendenti dell'Ente, ai residenti e gestori di aree o strutture interne al Parco.
3. I divieti temporanei di accesso a percorsi o aree dovuti allo svolgimento di lavori di manutenzione approvati dall'Ente sono disposti su proposta del servizio tecnico competente. Con le stesse modalità possono essere stabiliti divieti temporanei di accesso in relazione a specifiche necessità organizzative o a manifestazioni o eventi, curati dall'Ente o da terzi a ciò autorizzati dall'Ente stesso. Di tutti i divieti temporanei di accesso, e degli eventuali percorsi alternativi, è data adeguata e tempestiva informazione ai gestori di servizi presso l'area interessata, oltre che affisso avviso sul posto.

10. Commercio ambulante e attività pubblicitarie

1. E' vietato il commercio ambulante di qualsiasi genere.
2. Possono essere rilasciate deroghe limitate, nominative e temporanee, nel rispetto della normativa vigente e delle competenze delle Autorità preposte, in relazione alle finalità del Parco, per iniziative di interesse pubblico.
3. E' vietato lo svolgimento di attività pubblicitarie, al di fuori delle strutture e aree pertinenziali, non autorizzate dall'Ente parco.
4. In tutto il territorio del Parco è vietato apporre, anche temporaneamente, cartelli o manufatti pubblicitari di qualunque tipo e natura, salvo che essi siano:
 - a) espressamente autorizzati dal Parco;
 - b) connessi alle esigenze turistico, ricettive, sociali o produttive del richiedente;
 - c) riferite ad attività che si svolgono internamente al Parco;
 - d) aventi caratteristiche dimensionali e grafiche discrete e tali da inserirsi in modo consoni ai luoghi.
5. Non sono considerati materiali pubblicitari i pannelli ed i cartelli predisposti dal Parco ad illustrazione delle emergenze naturali, archeologiche e monumentali, come pure la segnaletica inerente i musei del Parco e il Centro Turistico Culturale dell'Eremo.
6. L'Ente si riserva di collocare piccole bacheche a disposizione del pubblico per pubblicizzare attività sportive, turistiche e ricreative previste ed autorizzate dal Parco.

11. Spettacoli pirotecnici

1. In tutto il territorio del Parco sono vietati l'organizzazione di spettacoli pirotecnici e comunque l'impiego di fuochi d'artificio, botti e analoghi.

12. Riprese

1. Riprese per uso turistico-ricreativo personale o per motivi di studio, o realizzate da soggetti pubblici per finalità di valorizzazione ambientale sono sempre permesse, a condizione che non danneggino l'ambiente o comunque arrechino disturbo o

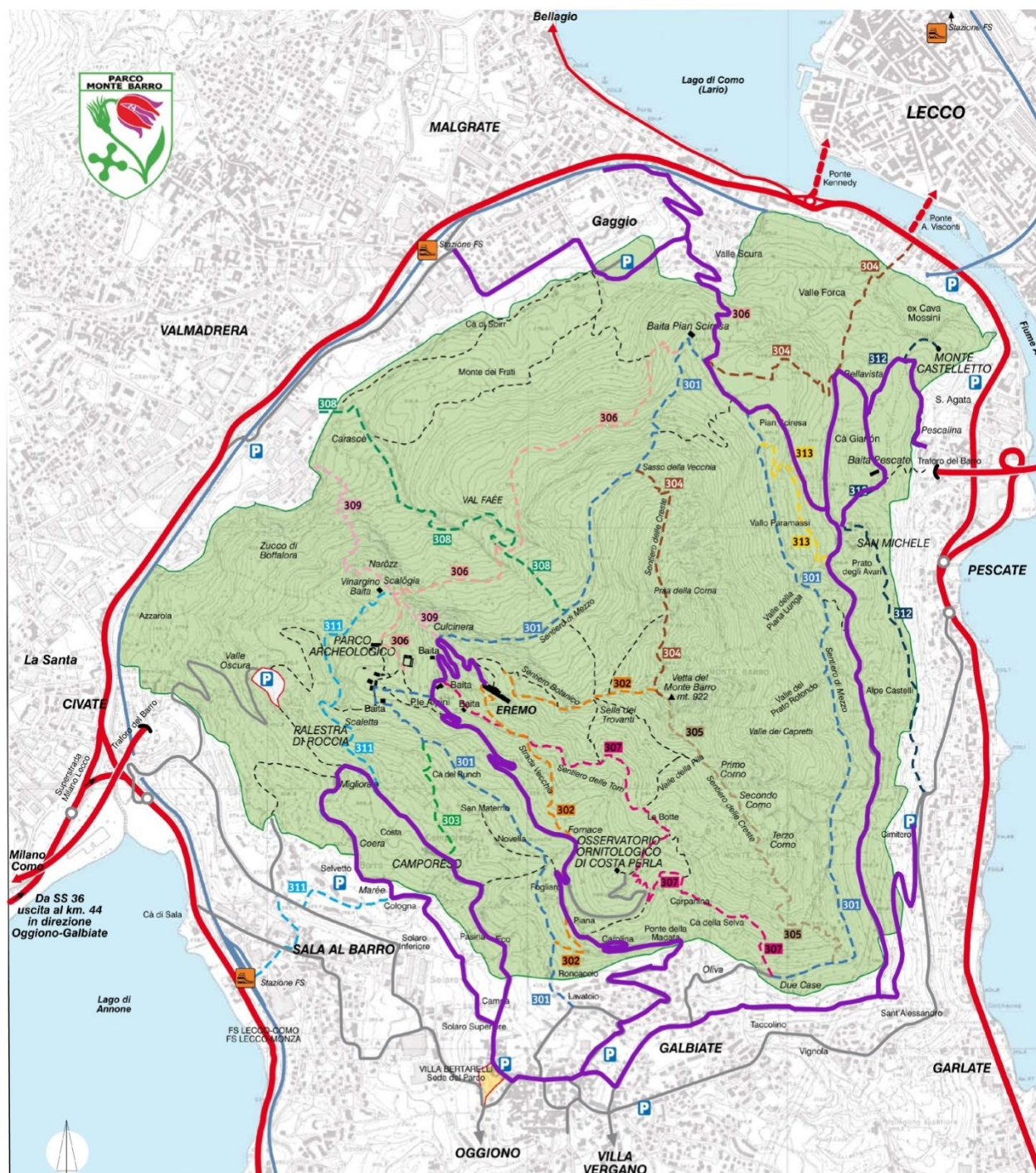
- pericolo alla nidificazione, riproduzione ed alimentazione degli animali, casi in cui sono vietate.
2. Altre riprese per uso diverso devono essere autorizzate dall'Ente parco, e possono essere soggette a vincoli quanto a modalità di riproduzione e relative tariffe (canoni e corrispettivi).
 3. Sono fatti salvi i divieti di ripresa delle aree archeologiche e dei reperti archeologici di cui alla normativa statale vigente.

13. Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento sono sanzionate con applicazione delle disposizioni di legge vigenti, e in particolare di cui agli articoli 27, 28, 29 e 30 della L.R.86/83.
2. In caso di danneggiamento ai sentieri, ai manufatti o all'ambiente naturale la violazione al presente regolamento comporta in capo ai trasgressori anche l'obbligo di risarcimento del danno.
3. Il pagamento delle somme dovute a titolo di sanzione o ripristino non costituisce in ogni caso titolo per la cessione al trasgressore delle cose danneggiate o asportate in violazione dei divieti vigenti.
4. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste, tutte le violazioni della normativa vigente ovvero del regolamento, possono portare alla sospensione o alla revoca delle eventuali autorizzazioni o permessi rilasciati per l'attività nello svolgimento della quale è stata commessa la violazione.
5. La contestazione della trasgressione in materia di transito di biciclette e l'irrogazione della relativa sanzione può essere effettuata anche nei confronti dei proprietari degli autoveicoli che trasportano i mezzi utilizzati.
6. L'Ente parco può altresì ordinare l'immediata sospensione di interventi, con effetto fino all'adozione del successivo provvedimento.

ALLEGATI:

1. Percorsi transitabili da biciclette e da cavalli.
2. Cartografia dei percorsi per manifestazioni sportive ed escursionistiche.
3. Cartografia dell'area per campeggio presso l'Eremo.



Parco del Monte Barro
Ente di Diritto Pubblico

Regolamento della fruizione

**Adottato con Deliberazione della Comunità
del Parco n. 5 del 6 aprile 2016**

**Approvato con Deliberazione della
Comunità del Parco n. 5 del 6 marzo 2017**

ALLEGATO 1

— percorsi transitabili da biciclette e cavalli
per facilità di lettura sono indicate
anche le tratte asfaltate a
completamento dei percorsi

ALLEGATO 2

Cartografia dei percorsi per manifestazioni sportive ed escursionistiche.

I sentieri utilizzabili sono unicamente quelli riportati in colore e tabellati dal Parco, ossia quelli corrispondenti alle seguenti numerazioni: da 301 a 309, 311, 312, 313, oltre ai percorsi di raccordo indicati in tratto nero.



ALLEGATO 3. Cartografia dell'area per campeggio presso l'Eremo.

